



**ORDINANZA N.82 DEL 3 NOVEMBRE 2020**

**MODIFICA ORDINANZA N.81 DEL 2.11.2020 PER  
CHIUSURA CONFINI COMUNALI FINO AL 2.12.2020**

**IL SINDACO**

**Visto** il D.L. 23.2.2020, n.6, successivamente abrogato ad eccezione dell'art.3 comma 6 bis e dell'art.4;

**Visto** il D.L. 25.3.2020, n.19, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 22.5.2020;

**Visto** il D.L. 16.5.2020, n.22, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 14.7.2020, n.74;

**Visto** il D.L. 30.7.2020, n.33, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 25.9.2020, n.124;

**Visto** il D.L. 7.10.2020, n.83;

**Visto** il D.P.C.M. del 7.8.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 7.9.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 13.10.2020;

**Visto** il D.P.C.M. del 24.10.2020;

**Vista** la propria ordinanza n.81 del 2.11.2020, avente ad oggetto chiusura confini comunali fino al 2.12.2020;

**Rilevato** che in Calabria l'indice di contagiosità al Covid 19 (RT) nella giornata di ieri ha oltrepassato l'1.8, per cui nella nostra Regione il virus circola ancora più velocemente e pericolosamente, tra cui in paesi vicino al nostro;

**Rilevato** altresì che al momento la situazione nel territorio comunale è ancora più rassicurante di ieri, avendo comunicato il Dipartimento di Prevenzione di Castrovillari che anche i tre casi positivi riconducibili alla cerimonia nuziale dello scorso 4 ottobre tenutasi sulla costa tirrenica, si sono negativizzati;

**Considerato**, quindi, che ad oggi non si riscontrano casi di positività al Covid 19 nel territorio comunale, ma che vi è il pericolo concreto, se non si limitano gli spostamenti, che possa essere importato da paesi vicini;

**Ritenuto**, in particolare, che la presenza del virus in paesi vicini comporta il rischio del contagio di fagnanesi che oltrepassino i confini comunali o che persone provenienti da altri paesi portino il virus nella nostra comunità, soprattutto se asintomatici;



# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

**Ritenuto** altresì di evitare che persone, anche originarie o residenti anagraficamente in Fagnano Castello, vi ritornino per ricongiungimento familiare, soprattutto in previsione dell'annunciata possibile chiusura di grandi città o di limitazioni allo spostamento tra regioni d'Italia;

**Considerato** che gli unici soggetti che possono entrare in Fagnano Castello o spostarsi dal territorio comunale sono coloro i quali prestano attività lavorativa sia subordinata che autonoma, per motivi di salute o per stato di necessità, il tutto da autocertificare per garantire i controlli da parte delle Forze dell'Ordine;

**Visto** l'art.50,5° comma, D.lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, anche in caso di emergenze sanitarie, come quella che si sta patendo in tutta la Nazione;

## **ORDINA**

che è vietato a chiunque provenga da altri paesi di fare ingresso nel territorio comunale fino al 2.12.2020, ad eccezione di tutte le forme di lavoro subordinato ed autonomo, per motivi di salute o stato di necessità (es. assistenza di un familiare, frequentazione di scuole con obbligo di presenza, acquisti di prodotti di prima necessità non reperibili sul rispettivo territorio comunale, raccolta di frutti in fondi agricoli di proprietà e cura animali, accessi allo sportello automatico di Banca Mediocredit, all'Ufficio Postale, trattamenti di fisioterapia o sanificazione, appuntamenti con dentisti o altri medici, spostamenti istituzionali, ecc.) il tutto da autocertificare prima della partenza con indicazione di data, ora e destinazione;


## **ORDINA**

che fino al 2.12.2020 è vietato per i residenti di oltrepassare i confini comunali, ad eccezione di tutte le forme di lavoro subordinato ed autonomo, di motivi di salute o stato di necessità (es. assistenza di un familiare, frequentazione di scuole o università con obbligo di presenza, acquisti di prodotti di prima necessità non reperibili sul territorio comunale, raccolta di frutti in fondi agricoli di proprietà e cura animali, appuntamento in banca per operazioni urgenti che non è possibile fare allo sportello automatico, o presso società finanziarie, trattamenti di fisioterapia o sanificazione, spostamenti istituzionali, visite specialistiche consentite, ecc.) il tutto da autocertificare prima della partenza con indicazione di data, ora e destinazione;

## **ORDINA**

che è vietato a persone, anche originarie o residenti anagraficamente in Fagnano Castello, di farvi ritorno, anche per ricongiungimento familiare, salvo dimostrazione di tampone molecolare negativo o, in subordine, di tampone rapido, compatibilmente con le normative sanitarie della regione di provenienza;

## **ORDINA**



# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Città del Castagno

che è vietata ogni forma di riunione in circoli, associazioni, feste di ogni genere, anche in famiglia e, comunque, ogni forma di assembramenti e, comunque, tutto quello vietato dai DPCM del 13.10.2020 e del 24.10.2020.

## DISPONE

che la presente ordinanza, immediatamente efficace, sostituisce la n.81 del 2.11.2020, venga trasmessa previamente al Sig. Prefetto di Cosenza, al Sig. Questore di Cosenza ed al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Fagnano Castello;

## AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da € 400.00 a € 1.000,00 salvo il reato di cui all'art.650 codice penale o, nei casi più gravi, il reato di diffusione di epidemia ex art. 438 codice penale;

## ORDINA

alla Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine di vigilare sulla regolare esecuzione della prefata ordinanza, anche attraverso idonei posti di blocco;

## AVVERTE

che sono riservati eventuali provvedimenti più restrittivi tenendo presente l'evoluzione dell'emergenza sanitaria;

## DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata al Dipartimento Prevenzione dell'ASP, sede territoriale di Castrovillari, pubblicata sull'Albo On line e sul sito ufficiale del Comune di Fagnano Castello;

## AVVERTE

che avverso la prefata ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Calabria di Catanzaro entro il termine di gg.60 o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro gg.120.

Dalla Residenza Municipale il 3.11.2020



Il Sindaco  
Avv. Giulio Tarsitano